DISPOSIZIONI PENALI E DISCIPLINARI RELATIVE AI MOBILITATI CIVILI

Art. 4

Sanzioni disciplinari per il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali

Il personale non di ruolo delle Amministrazioni statali civilmente mobilitato e' soggetto alle stesse sanzioni disciplinari previste per i dipendenti di ruolo, in quanto applicabili, fermo l'aggravamento di cui all'articolo precedente.

Tuttavia, alla sospensione dal grado e dallo stipendio o dal lavoro e' sostituita la multa fino a lire cinquecento; alla revoca dall'impiego, alla destituzione o alla espulsione e' sostituito il licenziamento per motivi disciplinari, con la perdita di qualsiasi indennita' o assegno.

Versione in vigore dal 1 marzo 1942, non più in vigore dal 18 gennaio 1943 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni penali e disciplinari relative ai mobilitati civili
Estremi	Legge 16 dicembre 1941, n. 1611
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-penali-e-disciplinari-relative-ai-mobilitati-civili/art-4-sanzioni-disciplinari-per-il-personale-non-di-ruolo-delle/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it